Cenni sull'organizzazione giudiziaria nell'Impero Romano d'Oriente in età post-giustinianea

DANILO CECCARELLI MOROLLI
Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. Breve premessa. §2. Cenni sull'organizzazione giudiziaria in età post-giustinianea. §3. Verso una conclusione.

§1. Breve premessa[*]

Oggetto del presente scritto è quello di delineare un breve *excursus* sull'organizzazione della giustizia, includendo qualche riferimento alla *praxis processualis*, nell'Impero Romano d'Oriente limitatamente all'età post-giustinianea[1]. Dunque il presente scritto più che una ricerca *ex novo* desidera fare il punto della situazione tentando anche di ricordare in margine i maggiori studi sul problema.

Se infatti è vero che il fascino del *Corpus Iuris Civilis* è stato esercitato nelle varie epoche successive a GIUSTINIANO (527-565) è pur altrettanto vero che gli imperatori romani d'Oriente in più occasioni non mancarono di emendare e modificare la legislazione giustinianea in materia processuale[2], sia per rendere l'organizzazione giudiziaria e dei processi maggiormente adeguata ai tempi, sia per sradicare il mal costume della corruzione dei giudici, sia infine per voler limitare la lentezza dei procedimenti.

GIUSTINIANO tentò di creare un corpo di giudici "professionisti"[3] – i *diaitetai* dell'agora – la cui fortuna tuttavia venne meno per poi ricomparire nel

[*] Desidero dedicare questo mio breve scritto all'AVV. CLAUDIO CIARROCCHI, mio carissimo amico nonché stimatissimo collega del Foro di Roma.

[1] Per la storia dell'ordinamento processuale dell'Impero Romano d'Oriente, in età giustinianea fino al IX sec., fondamentale restano i segg. studi monografici: ZACHARIÆ VON LINGENTHAL C. E., *Geschichte des grieschisch-römischen Rects*, Berlin 1892, rist. Aalen 1955, 353-389; KASER M., *Das römische Zivilprozessrecht*, Münich 1966; SIMON D., *Untersuchungen zum justinianischen Zivilprozess*, Münich 1969.

[2] Cfr. LOKIN J.H.A., *The Significance of Law and Legislation in the Law Books of the Ninth to Eleventh Centuries*, in LAIOU E. A. & SIMON D., (eds.), *Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries*, Washington D.C. 1994 (Dumbarton Oaks Research Library and Collection), 71.

[3] Cfr. GIUSTINIANO, *Novella* 82.1.

X secolo[4]. In sostanza la procedura civile e quella penale restarono, fino all'XI-XII sec. ancora fortemente ancorate al *Corpus Iuris Civilis*[5] e solo successivamente, proprio dai secoli ora citati, si ebbe una modifica sostanziale non solo dell'organizzazione giudiziaria ma anche della procedura.

Alla base delle trasformazioni procedurali, e quindi in materia di organizzazione della giustizia nell'Impero Romano d'Oriente, vi fu una mutazione, profonda, del ruolo del βασιλεύς in relazione alla sfera giuridica, come ha rimarcato il LOKIN[6]: l'imperatore in età post-giustinianea non era più creatore delle leggi, ma solo strumento di Dio, ritenuto il vero creatore della giustizia. L'imperatore dunque, in età post-giustinianea, pur restando *a legibus solutus* e *leader* dello "stato", vedeva la propria autorità subordinata direttamente ed immediatamente a Dio. Quanto ora accennato, sempre secondo il LOKIN, è visibile nell'*Ecloga*[7], promulgata nel 740 da LEONE III (717-741) e COSTANTINO V (741-775) nell'età iconoclasta[8]. Successivamente all'*Ecloga*, ad esempio nel *Prochiro*, compilazione di età macedone[9], si ha modo di notare un ulteriore cambiamento: la competenza legislativa dell'imperatore sembra invece aver bisogno della divinità ed, infine, nell'*Eisagoge* (o *Epanagoge*) ascritta a FOZIO, la legge viene scelta da Dio così come l'imperatore governa tutti gli uomini, quindi la legge stessa – sempre in accordo con LOKIN – è l'imperatore, διὸ βασιλεύς ὁ νόμος[10], quindi il βασιλεύς è νόμος ἔμψυχος[11]. In sostanza l'idea secolare che l'imperatore fosse la fonte del diritto cessò e Dio viene ad essere considerato "nomopoietico", ossia creatore della giustizia, essendo l'imperatore un *instrumentum Dei*, realizzandosi così la δικαιοσύνη terrena in quanto Dio era considerato ultima *fons iuris ac legis*[12].

Ma, oltre alle modificazioni ideologiche che sottostanno alla produzione del diritto in Costantinopoli, ritengo che occorra anche chiarire, seppur brevemente, l'uso dei lemmi cui corrispondevano altrettanti concetti. Il lemma greco ἄρχων è scelto per designare il corrispondente latino *iudex* e lo stesso viene tradotto in greco sempre come κριτής. Ma al fine di non generare confusione, occorre specificare che con il vocabolo ἄρχων si indicava, in generale, il "magistrato", mentre con il lemma κριτής si intendeva il "giudice". Dunque l'antico sistema romano di magistratura resta nell'Impero Romano

[4] Cfr. KAZHDAN A., s.v. *Judge*, in *Oxford Dictionary of Byzantium* [= *ODB*], II, 1078.
[5] Cfr. BURGMAN L., s.v. *Trial*, in *ODB*, III, 2113-2114.
[6] LOKIN J. H. A., *The Significance of Law…*, op. cit., 76.
[7] *Ecloga*, 11-13. Cfr. BURGMAN L., *Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos V*, Frankfurt am Main 1983, 160.
[8] Per l'*Ecloga*, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla formazione storica del diritto bizantino: i giuristi dell'Impero Romano d'Oriente*, «*Quaderni dell'Istituto Cattolico delle Scienze, delle Attività Sociali ed Educative "Anton Luli"*» nr. 2, Tiranë (Tirana) 2007, 51 ss.
[9] CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione…*, op. cit., 66 ss.
[10] Eisagogé, *Prefazione* I.45.
[11] LOKIN J. H. A., *The Significance of Law…*, op. cit., 78-79.
[12] *Ibid*., 89-90. Tale ἀνακάθαρσις è dunque particolarmente visibile a partire dalla dinastia macedone ( ), come ha osservato recentemente LOKIN, ma per primo PIELER P. E., *Ἀνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων und makedonische Renaissance*, in *Subscevia Groningana* 3 (1989), 61-77.

d'Oriente "intatto", seppur con delle significative variazioni di potere e di funzioni; così come avveniva in Roma non tutti i magistrati potevano giudicare le cause, cioè avevano potere giurisdizionale, ma allo stesso tempo tutti i magistrati possedevano potere amministrativo e funzioni proprie.

Il lemma, invece, utilizzato per corte di giustizia era ἐν κριτηρίοις, mentre "procedura (civile)" era detto χρηματικὴ δίκη[13]; il termine "processo" era semplicemente δίκη mentre la "giurisdizione", in latino *iurisdictio*, era tradotta in greco con δικαιοδοσία[14], e, infine, "giudice o corte competente" era detta ὁ πρόσφορος διακστής.

Se nell'età giustinianea le funzioni giurisdizionali e quelle finanziarie erano separate (cfr. *præfectus prætorii* cui erano sottomessi i governatori)[15], tuttavia amministrazione giudiziaria e quella finanziaria furono sempre intimamente legate, in quanto l'erario (ὁ δημόσιος λόγος ovvero τὸ δημόσιον) riceveva entrate provenienti dagli atti giudiziari e parimenti il catasto veniva informato dei passaggi di proprietà avvenuti sui beni immobili[16]. Così non stupisce se l'Impero Romano d'Oriente, abbia posseduto giudici "specializzati" con giurisdizione propria ed esclusiva in materia tributaria e fiscale. A partire dal IX secolo, infatti, prima sotto NICEFORO I (801-811) e poi con BASILIO I (867-886), siamo a conoscenza – soprattutto grazie alla *Vita Basilii* – degli sforzi compiuti dagli imperatori nel riordinare l'amministrazione giudiziaria e parimenti anche quella finanaziaria, con la conseguenza che proprio BASILIO I crea l'ufficio dei *mystikos* con funzioni importante di giurisdizione e fiscali[17]. Parallelamente il declino della corte di appello instaurata da GIUSTINIANO nel *Portico* favorì lo sviluppo delle corti della Μαγναύρα (*Magnaura*)[18], Χαλκῆ (*Chalke*)[19] e dell'*Ippodromo Coperto*, pur restando il collegio dei dignitari imperiali (σέκρετον / σήκρετον) con la loro giurisdizione in base ai propri titoli e con il loro *status* di *archontes*[20].

Il ruolo della giustizia e dei giudici in Costantinopoli fu più che rilevante e prova ne sono i numerosi interventi legislativi che gli Imperatori Romani d'Oriente, soprattutto in età post-giustinianea, provvidero ad emanare, al fine di riorganizzare e migliorare, la procedura giudiziaria e l'amministrazione stessa della giustizia.

---

[13] BURGMANN L., s.v. *Civil Procedure*, in *ODB*, I, 467.
[14] Cfr. BURGMANN L., s.v. *Trial*, in *ODB*, III, 2113-2114.
[15] Ved. *Nov*. 8, 17 di GIUSTINIANO; cfr. JONES A.H.M., *The later Roman Empire*, Oxford 1964, 284-602.
[16] MAGDALINO P., *Justice and Finance in the Byzantine State, Ninth to Twelfth Centuries*, in LAIOU A. & SIMON D., (eds.), *Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries*, Washington D.C. 1994, 96.
[17] MAGDALINO P., *Justice and Finance…*, op. cit., 101.
[18] Ved. MANGO C., s.v. *Magnaura*, in *ODB*, II, 1267-1268. La *magnaura* era la hall cerimoniale situata alla periferia del "Grande Palazzo" ad est dell'*Augusteon*.
[19] Ved. MANGO C., s.v *Chalke*, in *ODB*, I, 405-406. La *Chalke* era l'entrata principale del "Gran Palazzo".
[20] MAGDALINO P., *Justice and Finance…*, op. cit. 101.

§2. Cenni sull'organizzazione giudiziaria in età post-giustinianea

Le notizie riguardo la procedura giudiziaria – diremmo oggi la "procedura civile" e parimenti quella penale – in età post-giustinianea ci provengono principalmente dalle seguenti fonti giuridiche: l'*Ecloga Basilicorum*, la *Peira* (Πεῖρα), la crisobolla di ALESSIO III (1195-1203) per i Veneziani.

Il principio romanistico «*actor sequitur forum rei*», seppur contenente deroghe sulla *præscriptio fori* per clero, militari, senatori e corporazioni mercantili, restò intatto; per costoro vi erano giudici "speciali" propri. Le cause venivano introdotte, mediante il *libellum actoris*[21] al giudice competente. Nell'*iter processuale* testimoni e testimonianze, documenti e giuramenti continuarono a giocare un ruolo particolarmente importante nei processi[22] e solo nell'età "tarda", grazie alla lettura della Πεῖρα[23], veniamo a conoscenza che il documento scritto, che era "principe" nell'età precedente e nel diritto giustinianeo, iniziò ora ad essere meno considerato, preferendo in sua vece la testimonianza orale, ritenuta maggiormente affidabile, rispetto a quanto stimato nel passato[24]; parimenti i giuramenti vennero considerati in contrasto con il precetto evangelico: «non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti»[25].

Ma il "problema", come in ogni giurisdizione, era a chi ricorrere, ossia quale fosse il giudice competente per la controversia. In età post-giustinianea, in base alle riforme effettuate dalla dinastia macedone (867-1057), esistevano due tipi di magistrati: i giudici con giurisdizione, detti "grandi giudici" o "giudici superiori", e coloro invece che non avevano giurisdizione, detti "piccoli giudici" o "giudici inferiori"[26]. I giudici superiori o principali (κυρίως) erano: il (*mega*) *droungarios* (δρουγγάριος)[27], l'*eparca* (ἔπαρχος), il *dikaiodotes* (δικαιοδότης)[28],

[21] Ancora oggi nel diritto canonico vigente, specie delle Chiese Orientali Cattoliche, è il *libellum litis introductorium* che dà inizio all'attività di causa (cfr. 1185 canone del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, che recita: «*Qui aliquem convenire vult, debet libellum litis introductorium competenti iudici exhibire, in quo controversiæ obiectum proponitur et ministerium iudicis expostulatur*»).

[22] Cfr. KAZHDAN A., s.v. *Later Developments. Civil Procedure*, in *ODB*, I, 467.

[23] Per uno sguardo alla *Peira*, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla formazione storica del diritto bizantino*…, op. cit., 90-91.

[24] *Peira*, 30.17.

[25] Mt. 5: 33.

[26] MACRIDES R. J., *The Competent Court*, in LAIOU A. E. & SIMON D., *Law and Society in Byzantium: Ninth-Twlfth Centuries*, Washington D.C. 1994, 119 s.

[27] Il δρουγγάριος era una carica ed un grado militare; cfr. MCGEER E., s.v. *Droungarios*, in *ODB*, I, 633. Il δρουγγάριος τῆς Βίγλας era il nobile comandante militare della guardia imperiale e rivestiva il grado di generale. Nel 1030 la funzione del *drungarios* della *Vigla* cambiò radicalmente divenendo egli membro del sistema giudiziario e solo nella seconda metà dell'XI sec. venne posposto l'aggettivo "*mega*", μέγα δρουγγάριος. Cfr. KAZHDAN A., s.v. *Droungarios tes Vigles*, in *ODB*, I, 663.

[28] Il δικαιοδότης era un giudice di alto rango, onde il nome, significante, appunto "dispensatore di leggi". Il δικαιοδότης era infatti anche il capo del σέκρετον. Il δικαιοδότης fu menzionato per la prima volta in un decreto di ALESSIO I (1081-1118) nel 1094, mentre l'ultima menzione è del

il *koiaistor* (κοιαίστωρ/κυαίστωρ)[29], l'*epi ton kriseion*, il *protasekretis*, ed infine il giudice fiscale detto il *demosiakon pragmaton*[30]. I giudici inferiori, detti μικροί oppure χαμαιδικασταί, erano i restanti cui non spettava *iurisdictio*. In sostanza i giudici superiori delegavano quelli inferiori per le cause "minori" e alcune materie, soprattutto penali (come adulterio, omicidio, furto ed insulti) erano riservati ai giudici superiori in modo assoluto e, nello *ius civile*, solo i giudici superiori potevano decidere in materia di *bonorum possessio* e *missio in possessionem*. Tuttavia, come ha osservato la MACRIDES[31], i giudici superiori non sembravano possedere, nonostante l'attribuzione di *iurisdictio plena*, particolari esperienza in materia giuridica, in quanto costoro venivano nominati per mera relazione verso il βασιλεύς; in compenso i giudici minori possedevano invece maggiori conoscenza giuridiche.

Ho accennato sopra al fatto che alcune categorie avevano un foro loro proprio, diremmo noi oggi "esclusivo". Infatti i militari, i senatori, i commercianti e gli ecclesiastici godevano di tale privilegio. A ciò si aggiungeva il fatto che amministrativamente alcune categorie di persone erano soggette in via gerarchica ai propri superiori, i cui compiti rientravano anche nel decidere controversie; così le guardie delle porte erano soggetti al *hetairiarchai* ed al *protobestiaros*, i marinai al *parathalassites*, le ciurme (*ploimoi*) al *droungarios della flotta* (δρουγγάριος τοῦ πλοΐμου)[32], gli artigiani all'*eparca*. Ma allo stesso tempo, in materia di testamenti, questi erano tutti soggetti alla sfera di influenza del κοιαίστωρ[33]. Inoltre i magistrati tutti avevano giurisdizione sui loro funzionari – come ricorda la MACRIDES – in virtù del principio che ciascun ἄρχων possedeva autorità sul suo "popolo" (λαός) e quindi lo poteva giudicare[34], così che – in materia di "diritto militare" – ciascun στρατηγός giudicava le truppe del θέμα cui era preposto. Nel quadro dunque, così complesso ed articolato, di competenze amministrative e giudiziarie, anche gli Ebrei avevano un proprio "referente", lo *strategos tou Stenou* (stratego del Bosforo), attuando così il *ius personæ*, tipico della mentalità orientale[35]; tuttavia l'imperatore

1197; tuttavia le funzioni del δικαιοδότης non sono ancora oggi ben chiare. Cfr. KAZHDAN A., s.v. *Dikaiodotes*, in *ODB*, I, 624.

[29] KAZHDAN A., s.v. *Quæstor*, in *ODB*, III 1765-1766. Occorre menzionare che il κοιαίστωρ ebbe una notevole evoluzione nell'Impero Romano d'Oriente, pur mantenendo sempre ruolo di giudice. Infatti nel IX sec. il κοιαίστωρ perdette il proprio prestigio e alcune sue funzioni furono trasferite al λογοθέτης τοῦ δρόμου e all'*epi ton deeseon* (ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων), officiale ricevente le petizioni rivolte al βασιλεύς, e ad altri. Nel tardo IX sec. il κοιαίστωρ occupava – come ricorda KAZHDAN – il 34° posto della gerarchia imperiale per finire a ricoprire il 45° posto nel XIV sec.

[30] In materia di titolature e funzioni degli "officiali" dell'impero, ved. OIKONOMIDES N., *Les listes de préséance byzantines des IX^e^ et X^e^ siècles*, Paris 1972.

[31] MACRIDES R. J., *The Competente Court*, op. cit., 121.

[32] Cfr. KAZHDAN A., *Droungarios tou ploimou*, in *ODB*, I, 663-4.

[33] MACRIDES R. J., *The Competente Court*, op. cit., 123.

[34] MACRIDES R. J., *The Competente Court*, op. cit., 123.

[35] Cfr. BUCCI O., *Le province orientali dell'Impero Romano. Una introduzione storico-giuridica*, «*Studia et Documenta*» 9, Romæ 1998, 29; IDEM, *Sharî'a e cultura giuridica greco-romano-giudaico-cristiana*, in «*Iura Orientalia*» 2 (2005), 72-91 [*www.iuraorientalia.net*]

MANUELE I COMNENO nel XII sec. abolì la "corte per i Giudei" la cui motivazione ci è ignota[36].

Particolarmente interessante risulta il quadro nell'ambito commerciale scandito dall'attività dell'*eparca*[37] che tuttavia, all'indomani della *crisobolla* (χρυσοβυλλὸς)[38] emanata dall'imperatore ALESSIO III in favore dei Veneziani in Constantinopoli, viene a mutare sensibilmente. Infatti la *crisobolla* stabiliva che nelle cause commerciali e finanziarie con i Veneziani la giurisdizione imperiale si sarebbe applicata se il "Greco" avesse citato i Veneziani: in tal caso era il λογοθέτης τοῦ δρόμου[39] o, in sua assenza, il μέγας λογοθέτης, a giudicare; in caso opposto (se un Veneziano aveva una controversia con un "Greco") allora sarebbe stato il legato Veneziano a giudicare la cosa[40].

Le variazioni più significative in materia di organizzazione giudiziaria avvengono tuttavia sotto la dinastia dei Paleologhi[41]. L'imperatore ANDRONICO II PALEOLOGO (1282-1328), in ragione del mal contento popolare, avvertì la necessità di riformare i tribunali in Costantinopoli a causa della venalità dei giudici nonché della "lentezza" dei processi. Così nel 1296 egli emanò una crisobolla con la quale provvedeva al "riassetto" dell'organizzazione giudiziaria istituendo un tribunale superiore o supremo, le cui decisioni sarebbero state inappellabili. Lo storico del periodo GIORGIO PACHYMERES (1242-1310 ca.), nella sua *Storia Romana* (i.e. bizantina) tuttavia ebbe a dichiarare che la riforma non ebbe in realtà effetto alcuno[42]. In effetti la questione fu nuovamente affrontata nel 1329 da un altro sovrano della dinastia dei Paleologhi, l'imperatore ANDRONICO III (1328-1341), che pose mano nuovamente alla questione. ANDRONICO III provvide ad istituire un nuovo tribunale composto da

[36] MACRIDES R. J., *The Competente Court*, op. cit., 124.

[37] Per la struttura delle corporazioni ved.: DANIELE L., *Brevi note introduttive circa l' Ἐπαρχικὸν Βιβλίον ("Libro dell'Eparca") quale prodromo di un "Code du Commerce" nell'Impero Romano d'Oriente*, in «*Iura Orientalia*» II (2006), 13-16.

[38] Sulla natura di tali documenti imperiali, ved. MÜLLER A. S., *Documents - Imperial Chrysobulls*, in JEFFREYS E., HALDON J., CORMACK R. (eds.), *The Oxford Handbook of Byzantines Studies*, Oxford 2008, 129-135.

[39] Cfr. KAZHDAN A., s.v. *Logothetes tou Dromou*, in *ODB*, II, 1247-1248. Costui era il capo del σέκρετον del δρόμος. Nel VII sec., come afferma il KAZHDAN, il λογοθέτης τοῦ δρόμου divenne probabilmente un dipartimento indipendente, con la conseguenza che gli furono attribuite nuove prerogative e funzioni. Al λογοθέτης τοῦ δρόμου spettavano doveri cerimoniali ma anche la raccolta di informazioni politiche e la supervisione degli affari stranieri, riferendo così al βασιλεύς. Nel XII sec. il ruolo del λογοθέτης τοῦ δρόμου si espanse, divenendo così il principale consigliere dell'imperatore. Tuttavia occorre ricordare che con la creazione del λογοθέτης τοῦ σέκρετου, la funzione del λογοθέτης τοῦ δρόμου finì per essere alquanto ridimensionata.

[40] MACRIDES R. J., *The Competente Court*, op. cit., 125.

[41] In merito fondamentale è lo studio di LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs et la Réforme judiciaire d'Andronic III*, in *Mémorial Luis Petit*, Paris 1948, 292-316 ed ora edito in IDEM, *Le monde de Byzance: Histoire et Institution*s, London (Variorum Reprints) 1978, 292-316; il LEMERLE, nel proprio saggio, completa i seguenti studi precedentemente editi: PETIT L., *La reforme judiciaire d'Andronic Paleologue (1329)*, in *Echos d'Orient* 9 (1906), 134-138; ANTONIADÈS T., Ἡ δικαιοσύνη ἐπὶ τῶν Παλαιολόγων καὶ οἱ καθολικοὶ σριταὶ τῶν Ῥωμαίων (1261-1453), in *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* (1909), 301 ss., 327 ss., 334 ss., 341 ss., 350 ss.

[42] LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs…*, op. cit., 294 s.

quattro giudici con competenza universale, ossia su ogni materia (cosa già prevista da ANDRONICO II). Per tale ragione questi giudici, furono denominati κριταὶ καθολικοί[43]. La composizione di tale *collegium* era "mista", ossia civili-laici ed ecclesiastici. Al fine di evitare episodi di future corruzione fu prevista una lauta remunerazione per tali giudici e parimenti fu concessa loro facoltà di richiedere ausilio da parte dei governatori, dei funzionari e dei notabili; egualmente tutte queste categorie – dunque l'apparato burocratico dell'impero – dovevano rispondere ai suddetti giudici. In sostanza governatori e funzionari imperiali erano sottomessi all'autorità di questi giudici, che potremmo definire "giudici generali" o "universali" in accordo con quanto scritto e sostenuto dal LEMERLE[44]. In origine tale collegio era composto da dodici giudici, laici (senatori, i cd. *gloriosisismi iudices*) ed ecclesiastici; ANDRONICO III ridusse il numero dei giudici a quattro[45]. Conosciamo i nomi dei componenti del "primo" tribunale istituito da ANDRONICO III: IOSEPH, vescovo di Aprô; l'arcidiacono e *dikaiophylax* Gregorio KLEIDAS, il *mega dioiketes* GLABAS ed infine lo studioso (forse letterato) NICOLA MATARANGOS[46]. Tra il 1329 ed il 1334 (è incerta la datazione precisa), l'imperatore ANDRONICO III avvertì l'esigenza di precisare ulteriormente le prerogative e le funzioni dei κριταὶ καθολικοί (τῶν Ῥωμαίων) e provvide a ciò assegnando loro prerogative di indipendenza e di integrità[47], quasi anticipando così di diversi secoli il concetto di "indipendenza" e "autonomia" dei giudici moderni. A ciò occorre aggiungere che le decisioni/sentenze (σεκρετικὴ κρίσις, δικαίωσις ovvero διάγνωις) di tale assise giudiziaria erano collegiali e firmate da tutti i giudici[48] ed avevano stessa forza di quelle emanate dall'imperatore stesso; addirittura gli arbitri (δικασταὶ αἱρετοί) dovevano ricorrere al tribunale imperiale per la conferma dei propri "lodi"[49]. Il "riassetto" operato da ANDRONICO III fece sì che il "nuovo tribunale" imperiale venisse appunto denominato καθολικὸν σέκρετον o *sic et simpliciter* σέκρετον[50], e pertanto la "giustizia" era denominata βασιλικὴ καθολικὴ κρίσις mentre la sentenza "σεκρετικὴ διάγνωσις" (o anche σεκρετικὸν γράμμα)[51].

Ma nel 1336-7 uno scandalo si abbatté su tale nuova istituzione giudiziaria di massimo livello: i κριταὶ καθολικοί furono accusati di corruzione e, purtroppo, le accuse si rivelarono veritiere. L'imperatore riunì in S. Sofia i

[43] LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs…*, op. cit., 295.
[44] LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs…*, op. cit., 300.
[45] KAZHDAN A., s.v. *Kritai Katholikoi*, in *ODB*, II, 1158.
[46] Cfr. KAZHDAN A., s.v. *Kritai Katholikoi*, op. cit., 1158.
[47] LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs…*, op. cit., 300.
[48] LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs…*, op. cit., 309.
[49] LEMERLE P., *Recherches sur les institions judiciaires à l'époque des Paléologues, I: Le tribunal impérial*, in *Mélanges Henri Grégoire*, t. I, Bruxelles 1949, 369-384 ed ora edito in IDEM, *Le monde de Byzance: hisoire et institutions*, London 1978 (Variorum Reprints), 371 s.
[50] Cfr. KAZHDAN A., s.v. *Sekreton*, in *ODB*, III, 1866. In origine col lemma σέκρετον si indicava un ufficio o dipartimento. Il termine σέκρετον proviene dal latino *secretarium*, designante il tribunale investigante le accuse contro i cristiani e procedente a mezzo di procedura segreta. Col tempo il vocabolo *secretarium* divenne sinonimo di *velum* e poi di *consistorium*.
[51] LEMERLE P., *Recherches sur les institions judiciaires…*, op. cit., 372 s.

giudici ed il patriarca di Costantinopoli e condannò i giudici a restituire le somme frutto della corruzione. I giudici furono destituiti tutti eccetto NICOLA MATARANGOS che risultò innocente, mentre il vescovo di Aprô, IOSEPH (Ἰωσήφ), fu detronizzato.

Tuttavia nonostante il duro colpo alla neonata "suprema corte" – come la potremmo definire noi oggi –l'istituzione sopravvisse e la storia dei "giudici generali" è un lungo elenco di nomi eccellenti: dal futuro patriarca SCHOLARIOS fino a COSTANTINO ARMENOPULO[52]. Verso il 1398 l'imperatore MANUELE II (1391-1425) provvide a formulare ulteriormente i principi della attività di questa "suprema corte", ribadendo da un lato la universalità della competenza di tale assise e dall'altro l'obbligo di presentare le controversie per iscritto[53]. Inoltre sotto l'autorità dei κριταὶ καθολικοί erano posti i *tabularioi*, che tuttavia godevano di una certa indipendenza[54]. Inoltre questa "suprema corte" comprendeva gli ὑπηρέται, che provvedevano alla redazione ed alla spedizione degli atti giudiziari; parallelamente i κριταὶ καθολικοί potevano richiedere la consulenza di esperti, mentre l'esecuzione della sentenza spettava al δεφένσωρ τῆς κρίσεως[55].

Anzi, occorre osservare che il titolo di "giudice generale" proseguì con "successo"; così nel 1347 i καθολικοὶ κριταί giudicarono ad es. la controversia tra BARLAAM e PALAMAS e, secondo gli studi del LEMERLE, fino al 1401 vi è menzione di attività di tale giudice[56], che dal 1334 al 1407 sembrerebbe tuttavia diventare "giudice unico" (il cd. "*Judge General des Grecs*"). Tuttavia sembrerebbe non aver perso il carattere di collegialità nonostante le sentenze iniziarono ad essere firmate da un solo giudice (nel 1347 è firmato l'ultimo documento dal collegio)[57]; ciò dimostra che la storia dei καθολικοὶ κριταί fu alquanto "movimentata"! Secondo il LEMERLE[58], l'istituzione del "giudice generale" sopravvisse addirittura in Serbia e nel Peloponneso fino al XV sec. giungendo a concludere che: «Ainsi le titre et la charge crées en 1329 par Andronic III avaient survéu à Constantinople elle-même, et conserva jusqu'au bout leur prestige»[59].

Occorre, inoltre, ricordare che parallelamente all'esistenza dei tribunali "civili", molto attivo fu anche il *Tribunale Patriarcale*, che anzi continuò – in virtù dello "Statuto Personale" – anche all'indomani della caduta dell'Impero Romano d'Oriente. Il Tribunale Patriarcale, detto anche sinodale – ἱερὸν συνιδικὸν ovvero δικαστήριον – fu dunque di enorme importanza per la storia

[52] LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs…*, op. cit., 315.
[53] KAZHDAN A., s.v. *Kritai Katholikoi*, op. cit., 1158.
[54] tabularioi. ….
[55] LEMERLE P., *Recherches sur les institions judiciaires…*, op. cit., 373.
[56] LEMERLE P., *Recherches sur les institions judiciaires…*, op. cit., 374.
[57] *Ibid*.
[58] LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs…*, op. cit., 316. Così ad esempio nel 1445 il Despota del Peloponneso, DEMETRIO PALEOLOGO, scrivendo a CARLO VII, re di Francia, in relazione ad un accreditamento di un ambasciatore fa menzione del "giudice generale" FRANCALIUS SERVUPALUM.
[59] LEMERLE P., *Le Juge Général des Grecs…*, op. cit., 316.

giudiziaria di Costantinopoli ed anche, ovviamente, per la storia del diritto canonico della Chiesa costantinopolitana[60]. Nella conoscenza di tale istituzione giudiziaria canonica, siamo agevolati dagli *Acta Patriarchatus Constantinopolitani*[61].

Da questo tribunale, composto dai dignitari del patriarcato costantinopolitano stesso, che possedevano il "rango" di ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες ovvero δεσποτικοὶ, ci sono giunti molti documenti tra il 1315 ed il 1330 mentre pochi dal 1330 in poi per poi ritornare ad essere maggiormente numerosi dal 1394. Ancora una volta il LEMERLE ci fornisce una ipotesi più che plausibile[62]; la ragione di tale abbondanza e, poi, in epoca successiva, di scarsezza di fonti, risiederebbe nel fatto che in quegli anni la giurisdizione imperiale era mal funzionante ed infatti proprio verso il 1330 furono istituti i κριταὶ καθολικοί, mentre dal 1394 in poi gli atti patriarcali ritornarono ad essere più numerosi. Se questa ipotesi si dimostrasse vera – come io ritengo essere – allora si potrebbe chiarire anche l'ambito della competenza del tribunale patriarcale: «c'èst que cette compétence n'est pas exactement et juridiquement définie, que les frontières n'en sont pas rigides»[63].

Riguardo ancora alla competenza del δικαστήριον, essa era relativa alle seguenti materie: questioni matrimoniali, tutela delle vedove e degli orfani, cause di natura morale, di buona fede e di usura ed infine casi e cause di diritto civile vero e proprio[64]. Mentre i giudici erano appunto gli ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες o δεσποτικοὶ, cioè dignitari del patriarcato cui era affidato l'ufficio di giudicare. Tuttavia la giurisdizione di tale tribunale scattava a richiesta dell'interessato e la controparte veniva citata in giudizio. Il carattere del tribunale patriarcale era dunque di "conciliazione arbitrale", ma non per questo di prestigio inferiore rispetto a quello dei tribunali imperiali; anzi come ha avuto modo di osservare il LEMERLE: «Dans la pratique, nous le voyons intervenire dés l'instant qu'une victime s'adresse à lui pour obtenir une protection plus efficace ou une justice plus équitable que celle des hommes»[65].

Espletato il processo, in cui veniva ovviamente effettuato l'esame delle prove e dei testi, veniva emanata la sentenza – detta συνὸδικον γράμμα – che poi veniva eseguita dalle autorità ecclesiastiche locali e solo eccezionalmente da quelle civili. Le sanzioni contenute nella συνοδικὸν γράμμα erano di natura morale e religiosa, delle quali la più grave era, ovviamente, la scomunica. In

[60] LEMERLE P., *Recherches sur les institutions judiciares a l'époque des Palélogues. II Le tribunal du patriarcat ou tribunal synodal*, in IDEM, *Le monde de Byzance: hisoire et institutions*, London 1978 (Variorum Reprints), 318-333.
[61] MIKLOSICH F. & MÜLLER J., *Acta Patriarchatus Constantinopolitani*, Vienna 1860.
[62] LEMERLE P., *Recherches sur les institutions judiciares a l'époque des Palélogues. II Le tribunal du patriarcat…*, op. cit., 319 s.
[63] *Ibid.*, 320.
[64] *Ibid.*, 321-323.
[65] *Ibid.*, 332.

generale la procedura del δικαστήριον era molto simile a quella laica, civile[66]. Infatti il tribunale patriarcale usava principalmente i *sacri canones* ma anche si conformava alle leggi civili (θείοι καὶ φιλευσεβεῖς νόμοι).

§3. Verso una conclusione

L'evoluzione dell'organizzazione del sistema giudiziario nell'Impero Romano d'Oriente ha attraversato varie tappe significative. Dalla struttura giustinianea si assiste ad un progressivo raffermarsi di una "suprema corte", in età paleologa, con i κριταὶ καθολικοί, la cui competenza e potere giurisdizionale erano universali. Parallelamente lo sviluppo, la fioritura ed il permanere del tribunale patriarcale, come istanza "arbitrale", seppur di altissimo livello giuridico e morale, conferirono all'ordinamento giudiziario bizantino un assetto sufficientemente ordinato. Alla base di tale evoluzione risiedette sicuramente il desiderio da parte degli imperatori di "organizzare" la giustizia, non tanto in chiave propagandistica, quanto piuttosto in chiave pratica. L'assenza di regole effettive per l'appello, l'ineffettiva proibizione per le parti di richiedere al βασιλεύς petizione (*deesis*) nel corso del processo, la lungaggine del processo stesso, e la corruzione dei giudici, ma anche degli avvocati, spinsero gli imperatori romani d'Oriente, nell'ultimo secolo e mezzo di vita dell'impero, a creare una "suprema corte" con competenze universali e contro le cui sentenze non era data possibilità di appello. Tale tentativo, in parte, direi, riuscito, fu quello di contrastere i "mali della giustizia", tra cui le lungaggini della giustizia. Infatti come ha osservato al riguardo il BURGMAN: «(…) the lawsuit was affected by peculiarities in the system of judicial disappeared (…). These circumstances meant the prolungation of civil lawsuits (…)»[67]. Ritengo che questa affermazione possa far riflettere sui "mali della giustizia" e parimenti anche sulla "modernità" del tentativo del modello posto in essere per risolvere la situazione con un modello processuale che sembra aver di fatto anticipare il concetto giuridico, tutto moderno, della necessità che ogni stato avesse una *suprema corte* di giustizia.

Concludendo queste brevi e per altro affatto esaustive considerazione, penso si possa menzionare la frase di SHAKESPEARE asserente: «il passato è prologo» quasi a ricordare che i "mali della giustizia" non sono una problematica recente e contemporanea, bensì una *vexata quæstio* sin dai tempi più antichi.

DANILO CECCARELLI MOROLLI

[66] Al riguardo ha osservato LEMERLE che: «L'impression qui se dégage immédiatement de cet examen de la procédure et de la terminologia du tribunal patriacal, c'est qu'elles sont aussi proches que possibile de celles des tribunaux laïques»; *ibid*., 325.
[67] BURGMAN L., s.v. *Trial*, in *ODB*, III, 2113-2114.

APPENDICE

Si ritiene utile riportare alcuni ottimi schemi, tratti dall'HALDON[**], relativi alla struttura della corte e dell'amministrazione dell'Impero Romano d'Oriente in età post-giustinianea.

(a) Amministrazione imperiale sotto le dinastie degli Comneni e degli Angeli:

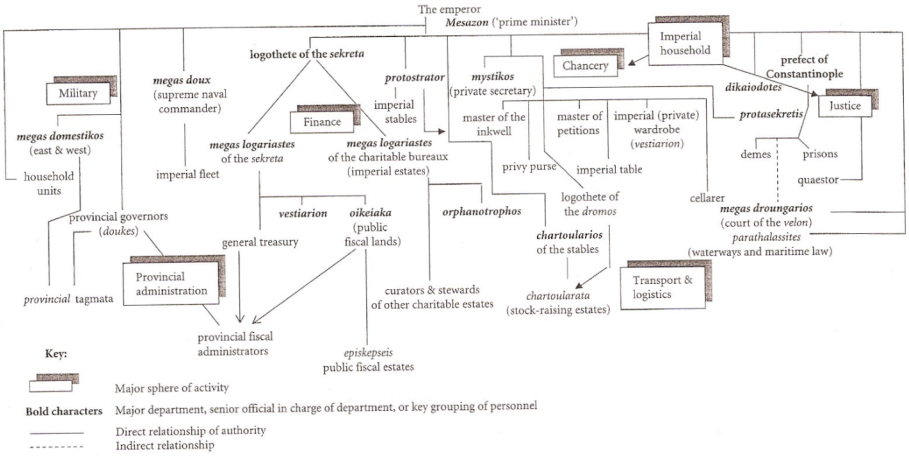

b) Amministrazione imperiale sotto le dinastie dei Laskaris e dei Paleologhi:

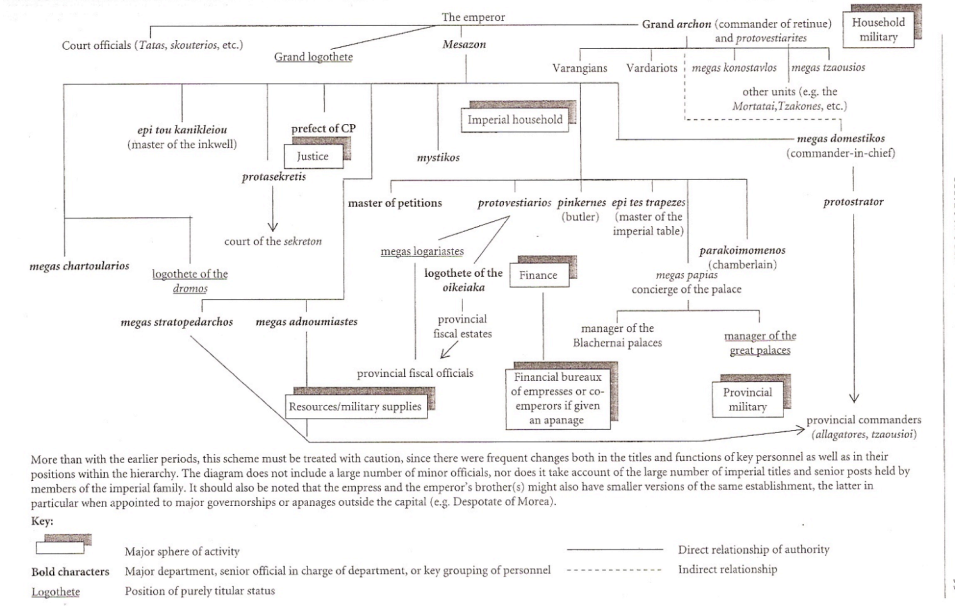

[**] HALDON J., *Structures and administration*, in JEFFREYS E., HALDON J., CORMACK R. (eds.), *The Oxford Handbook of Byzantines Studies*, Oxford 2008, 550-551.